

7. FUNZIONI E DOTAZIONE DEI COORDINATORI PEDAGOGICI

I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano il coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati.

Il coordinamento pedagogico dei servizi è realizzato da uno o più coordinatori pedagogici pubblici e privati dei servizi da accreditare dotati di laurea prevista dalla L. 205/2017, art. 1, comma 595 e ss.mm.ii. I “coordinatori pedagogici” che risultano essere stati titolari di un contratto/convenzione stipulato entro il 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), hanno titolo per continuare ad operare come tali, purché in possesso di titolo di studio (conseguito antecedentemente al 1 Gennaio 2018) conforme a quanto previsto dalla L.R. 19/2016, art. 37, comma 5, che testualmente recita “Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo sociopedagogico o socio-psicologico”.

Tale norma si applica dal momento della pubblicazione del presente atto, indipendentemente da ogni procedura di accreditamento.

Il coordinamento pedagogico comporta la realizzazione sia di azioni sui servizi che di azioni di sistema, che si realizzano in particolare attraverso:

- l'organizzazione del personale e del funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale;
- l'indirizzo e il sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente;
- la realizzazione di azioni di monitoraggio, documentazione e valutazione; • la promozione di iniziative di sperimentazione;
- il supporto al personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- la promozione e la realizzazione del raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale;
- la promozione e la realizzazione del raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari.

Per la realizzazione delle funzioni pedagogiche, la dotazione dei coordinatori deve essere definita considerando un minimo di 8 ore mensili per sezione. In servizi con un numero di sezioni superiore a tre, è possibile mantenere lo standard minimo di 24 ore mensili per l'intero servizio.

Nei servizi composti da una unica sezione, la dotazione oraria del coordinatore pedagogico può essere ridotta ad un minimo di 6 ore mensili.

I Comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono inoltre la partecipazione dei coordinatori pedagogici ai coordinamenti pedagogici territoriali, in quanto luoghi di formazione, confronto, qualificazione del sistema educativo territoriale e supporto del percorso di valutazione per un numero di ore annue pari almeno a 20 per ciascun coordinatore.